



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	64
DATA	26 OTT. 2012

OGGETTO:	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.</b>
----------	---

L'ANNO **DUEMILADODICI**, IL GIORNO VEINTISEI DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 16,30, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ~~ORDINARIA~~/STRAORDINARIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) <b>MAGORNO ERNESTO</b>	x	
2) <b>SOLLAZZO GAETANO</b>	x	
3) <b>BENVENUTO PIERLUIGI</b>	x	
4) <b>TRIFILIO MICHELE</b>	x	
5) <b>MAIOLINO FRANCESCO</b>	x	
6) <b>CASELLA MARIANO</b>	x	
7) <b>SURIANO FRANCESCO</b>	x	
8) <b>RIENTE BERNARDO</b>	-	1

- 9) **PASCALE MARCELLO**  
 10) **BARTALOTTA FRANCESCO**  
 11) **MINERVINO VINCENZA**

	PRESENTE	ASSENTE
9) <b>PASCALE MARCELLO</b>	x	
10) <b>BARTALOTTA FRANCESCO</b>	x	
11) <b>MINERVINO VINCENZA</b>	x	

ASSEGNATI	N.	11
IN CARICA	N.	11

PRESENTI	N.	10
ASSENTI	N.	1

**RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:**

PRESIEDE IL **CONSIGLIERE DOTT. GAETANO SOLLAZZO** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. ROSA SANTORO.**

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL PROPONENTE

**VISTO** l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

**VISTI** gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

**EVIDENZIATO** che il Regolamento attualmente vigente risale all'anno 2000 e che sono medio tempore intervenute numerose novità normative in materia;

**PRESO ATTO**, in particolare, dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

**RICHIAMATE** le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

**ATTESO CHE** la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

**VISTO** in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

**RITENUTO** opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principi di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

**RITENUTO** dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

**PRESO ATTO** che il comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 – dispone che i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI**, altresì, il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio e che è stata da ultimo prorogata al 31 ottobre 2012 e che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile per l'adozione dei regolamenti comunali;

**VISTO** il testo del Nuovo Regolamento Generale delle entrate predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità, Bilancio – Tributi e CED e sottoposto alla Commissione Consiliare dei Regolamenti che o ha esaminato ed emendato nelle sedute del 11.10.2012 e del 12.10.2012.

**RAVVISATA** la competenza a provvedere in merito;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del relativo Settore ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

### PROPONE DI DELIBERARE

**1) DI APPROVARE** il "Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate" in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che va a sostituire integralmente ed ad abrogare il precedente regolamento recedente Regolamento delle Entrate approvato con atto consiliare n. 63 del 29 dicembre 2000 (CO.RE.CO. 8 gennaio 2001, n. 32) integrato e modificato con delibera consiliare n. 02 del

## VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 26/10/2012 ORE 16,30

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta riguardante il Nuovo Regolamento Generale delle Entrate il **Segretario Comunale**.

Il **Consigliere Trifilio** chiede perché non è stato inserito nella Commissione Consiliare dal momento in cui lo stesso ha costituito singolarmente Gruppo a sé in Consiglio Comunale. Inoltre chiede che venga aggiornato il Regolamento TAR SU.

In merito alla Commissione il Segretario Comunale precisa che non è prevista una variazione della Composizione e che è stata convocata nelle persone dei membri nominati dal Consiglio Comunale.

Il **Consigliere Bartalotta** chiede venga allargata al Gruppo del Consigliere Trifilio.

Il **Sindaco** ritiene che il Consigliere Trifilio possa essere invitato anche non facendo parte della Commissione in qualità di Capogruppo.

Si approva all'unanimità.

Si approva all'unanimità anche l'immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Rosa Schiavone)



IL VICESINDACO  
Dott. Gaetano SOLLAZZO



05/04/2007, nonché tutte le previsioni regolamentari e/o disposizioni in contrasto con lo stesso in precedenza adottate;

**2) DI DARE ATTO** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, il Regolamento di cui al precedente punto 1) trova applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2012.

**3) DI DISPORRE** che copia conforme all'originale della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento delle Finanze – entro 30 giorni dalla sua esecutività, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del MEF del presente provvedimento.

**4) DI DEMANDARE** ad atti successivi l'adeguamento dei vari Regolamenti Comunali vigenti per la disciplina delle entrate trattate (Regolamento IMU, Regolamento TARSU, Regolamento COSAP, Regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni) a quanto disposto dal presente Regolamento di carattere generale, stabilendo sin d'ora l'abrogazione mediante abrogazione o modifica degli articoli e commi con esso incompatibili e, se opportuno, approvando nuove versioni di tali Regolamenti aggiornate con le modifiche del caso.

**5) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

**IL PROPONENTE**



# COMUNE DI DIAMANTE

Verbale n. 24/2012

PARERE nuovo "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE"

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque, alle ore 18.30, presso la Sede comunale

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

### PREMESSO:

CHE tra le funzioni dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - lett. b) - punto 7) per come modificato ed integrato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 rientrano i pareri in ordine alle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali";

CHE il Comune di Diamante intende adottare un nuovo regolamento generale delle entrate in quanto quello vigente risale originariamente all'anno 2000;

CHE negli ultimi anni sono intervenute numerose modifiche normative in materia di tributi comunali;

CONSIDERATO che allo scopo dell'emissione del prescritto parere l'Ente ha trasmesso l'allegata bozza di deliberazione consiliare completa del testo del nuovo REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE;

DATO ATTO che esaminato lo schema del nuovo REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ha rilevato quanto segue:

- **in merito alla finalità** – il regolamento soddisfa i principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa prevedendo tra l'altro anche forme di autotutela;
- **in merito agli effetti finanziari** – le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni non risultano variati rispetto a quelle precedentemente stabilite;
- **in merito alle effettive possibilità di recupero della morosità** – con le rateizzazioni previste si dà la possibilità al contribuente di saldare il debito e si assicura all'Ente il recupero delle somme in quanto per gli importi di ammontare superiore ad Euro 1.500,00 è prevista la presentazione di apposite garanzie. Sono stati previsti gli interessi al tasso legale
- **in merito all'istituto delle compensazioni**, già prevista da norme precedenti, viene recepita nel regolamento delle entrate;

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

Alle ore 19.30 ha termine il presente verbale che dopo lettura viene confermato e sottoscritto

Il Revisore Unico dei Conti

Ugo Francesco Marchese

COMUNE DI DIAMANTE  
DATA 25/10/2012 1613S  
CAT. UFF.

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

## INDICE

### **Capo Primo OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'**

*Art. 1 Oggetto del Regolamento*

*Art. 2 Finalità*

### **Capo Secondo DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

*Art. 3 Definizione delle entrate tributarie*

*Art. 4 Definizione delle entrate patrimoniali*

### **Capo Terzo DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

*Art. 5 Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

*Art. 6 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni*

### **Capo Quarto GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

*Art. 7 Forme di gestione delle entrate*

*Art. 8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali*

*Art. 9 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie*

*Art. 10 Dichiarazioni tributarie*

*Art. 11 Attività di verifica e controllo*

*Art. 12 Diritto di interpello*

*Art. 13 Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali*

*Art. 14 Sanzioni*

*Art. 15 Interessi*

*Art. 16 Autotutela - Principi*

*Art. 17 Autotutela su istanza di parte*

*Art. 18 Procedimento in autotutela d'ufficio*

*Art. 19 Accertamento con adesione*

*Art. 20 Compensazione*

### **Capo Quinto CONTENZIOSO**

*Art. 21 Contenzioso tributario*

### **Capo Sesto RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE**

*Art. 22 Riscossione*

*Art. 23 Sospensione e dilazione del versamento*

*Art. 24 Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento*

*Art. 25 Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento*

*Art. 26 Rimborsi*

*Art. 27 Rimborsi minimi*

*Art. 28 Definizione transattiva dei crediti tributari*

**Capo Settimo DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 29 Disposizioni finali*

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Diamante con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## **Art. 3**

### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

## **Art. 4**

### **Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Art. 5**

### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.  
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## **Art. 6**

### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni.

2. Sono esenti da tutti i tributi comunali, previa presentazione di idonea documentazione probatoria:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali pertinenze ed abitazioni dei ministri del culto;
- b) i locali condotti da Istituti di Beneficenza, previa dimostrazione, annualmente, di non possedere redditi propri superiori ad  $\frac{1}{4}$  della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- c) i locali destinati a biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;



- d) i locali condotti da associazioni aperte alla comunità locale non aventi finalità di lucro che svolgono funzioni di socializzazione pedagogica, della terza età e di particolari categorie svantaggiate nel sociale;

3. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 460/97:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali, previa presentazione di idonea documentazione probatoria
- b) godono della riduzione del 50% su tutti i canoni e tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali

Per poter accedere ai benefici di cui sopra dovrà essere prodotta specifica istanza corredata dalla sottoelencata documentazione:

- a) statuto
- b) relazione sull'attività
- c) ricevuta di presentazione del Modello di Iscrizione all'anagrafe delle ONLUS (Decreto Ministero delle Finanze del 19/01/1998 – G.U. n. 17 del 22/01/1998).

4. Le esenzioni ed agevolazioni di cui al punto 3 si applicano a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 460/97;

5. Sono esenti dall'assoggettamento della TARSU e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO i seguenti soggetti:

- a) le famiglie residenti nel Comune di Diamante con a carico un minorenni giudicato portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, relativamente all'abitazione occupata dal medesimo nucleo familiare e possessori di un reddito ISEE non superiore ad Euro 7.500,00. Per poter fruire di detta agevolazione gli interessati dovranno produrre istanza, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il 30 aprile di ogni, allegato la sottoelencata documentazione:
  - a. Autocertificazione nucleo familiare
  - b. Copia Dichiarazione ISEE
  - c. Dichiarazione ISEE
  - d. Copia verbale rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria
  - e. Copia documento di identità

6. Beneficiano dell'agevolazione del 50% dal pagamento della TARSU e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO i seguenti soggetti:

- a) I portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, relativamente all'abitazione occupata e possessori di un reddito ISEE non superiore ad Euro 7.500,00. Per poter fruire di detta agevolazione gli interessati dovranno produrre istanza, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il 30 aprile di ogni, allegato la sottoelencata documentazione:
  - a. Autocertificazione nucleo familiare
  - b. Copia Dichiarazione ISEE
  - c. Dichiarazione ISEE
  - d. Copia verbale rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria
  - e. Copia documento di identità

7. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora sopravvenute disposizioni di rango normativo superiore dovessero prevedere ulteriori ipotesi di agevolazioni, riduzioni o esenzioni di carattere inderogabile, le stesse saranno applicate a prescindere da un apposito recepimento regolamentare.

## **Art. 7**

### **Forme di gestione delle entrate**

1. La riscossione delle entrate comunali può essere esercitata, con particolare riferimento alle riscossioni spontanee e coattive delle entrate tributarie e patrimoniali in forma diretta, a mezzo di agenti contabili, a mezzo del servizio postale su specifici conti correnti intestati al Comune e, per quanto concerne l'IMU, a mezzo di Mod. F24.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
4. È altresì esclusa ogni partecipazione diretta dei Capi Area, dei consulenti esterni, nonché del Revisori Unico dei Conti e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli Organi indicati nel paragrafo precedente.

#### **Art. 8**

##### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 9**

##### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Responsabili delle diverse Aree ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Competono al Responsabile delle entrate tutte le attività di gestione, programmazione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 10**

##### **Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

## **Art. 11**

### **Attività di verifica e controllo**

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.2411 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento di accertamento sanzionatorio.

6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **Art. 12**

### **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.